



Polizza Credit Protection Insurance (CPI) per i Pensionati Young

Sogecap S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:

DIP vita | DIP aggiuntivo vita |

Condizioni di assicurazione comprensive di glossario
e informativa sul trattamento dei dati personali |

Modulo di adesione

Data ultimo aggiornamento: 02/2026

**Il presente set informativo deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione.**



SOCIETE GENERALE
Insurance

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

SOGECAP S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento
nr. Iscrizione I00088

02/2026 - ultima edizione disponibile

Prodotto: "Sicuro" – Pensionati Young

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La garanzia vita prevista da questa polizza copre il rischio di Decesso. È un contratto di assicurazione in forma collettiva al quale puoi aderire se sei un Pensionato e hai richiesto l'erogazione di un Finanziamento a Fidelity S.p.A. (Contraente). Quando sottoscrivi la polizza la tua età deve essere compresa tra i 50 e i 70 anni non compiuti e non superiore ai 78 anni non compiuti al termine del piano di rimborso del Finanziamento.



Che cosa è assicurato Quali sono le prestazioni?

- ✓ Decesso per qualsiasi causa
- Indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti, per la garanzia Decesso la prestazione massima pagabile è di € 50.000,00.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Il Decesso intervenuto dopo che hai compiuto il 78° anno di età.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni. Non sono coperte le conseguenze:

- ! del dolo dell'assicurato, della contraente o del beneficiario; della partecipazione attiva dell'Assicurato a sommosse, scioperi, tumulti popolari, fatti di guerra (anche non dichiarata) o insurrezione, atti di terrorismo e rivoluzioni; dell'uso o della produzione di esplosivi; della pratica di attività sportive professionistiche, di sport estremi o di sport aerei; sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo (eccetto se l'Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche; dell'uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico; di stati di ubriachezza ed ebbrezza.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia è valida senza limiti territoriali.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

- In corso di contratto, ricordati di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, come ad esempio i mutamenti della professione svolta.
- In caso di sinistro fai una richiesta telefonica o scritta per ricevere le informazioni e l'elenco dei documenti da consegnare per la denuncia di sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato in via anticipata e in un'unica soluzione ed è corrisposto direttamente da Fidelity per tuo conto, in quanto l'importo del premio è finanziato al momento dell'erogazione del Finanziamento da te richiesto ed è determinato in relazione alla garanzia prestata, alla sua durata ed ammontare, all'età.

- Non è previsto il diritto al riscatto o alla riduzione.
- Non è prevista la possibilità di frazionare i premi.
- Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre:

- dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento;
- o, nel caso il rimborso del Finanziamento venga differito oltre i 180 giorni, dalle ore 24:00 del 30° giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del Finanziamento.

Il contratto ha una durata pari al piano di rimborso del Finanziamento e compresa tra 1 e 120 mesi.

Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Il contratto non prevede tacito rinnovo.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Puoi disdire la polizza inviando una raccomandata A.R. indirizzata all'Assicuratore o tramite e-mail al seguente indirizzo info@societegenerale-insurance.it:

- entro 60 giorni dalla data di decorrenza;
- dopo 5 anni con un preavviso di 60 giorni.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Non sono previsti riscatti e/o riduzioni.

Polizza Credit Protection Insurance (CPI)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)



SOCIETE GENERALE
Insurance

Prodotto: "Sicuro" – Pensionati Young

02/2026 ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOGECAP S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Générale. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Francia, in Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Parigi La Défense Cedex. La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ACPR (ex ACAM) - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ed è soggetta al controllo dell'ACPR. In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS in data 22 luglio 2010 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00088), la Compagnia opera in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria sita in Italia, in Via Tiziano 32, 20145 Milano Tel. 02.94.32.14.00, sito internet: www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC: sogecap@pec.it.

Il patrimonio netto di Sogecap S.A. risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 2.662 ed il risultato economico di periodo è pari a €/mio 461. Il valore dell'indice di solvibilità di Sogecap è pari al 223% (solvency ratio). I dati relativi alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sono disponibili all'indirizzo: <https://www.assurances.societegenerale.com/en/investor-journalist/our-publications/solvency/>.

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO



Che cosa è assicurato?

- ✓ prestazioni in caso di decesso (Ramo 1) per qualsiasi causa

L'ampiezza e l'impegno dell'impresa sono rapportati ai massimali previsti; viene rimborsata una somma pari al capitale residuo del Finanziamento alla data dell'evento assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

In caso di Decesso non sei assicurato nel caso di:

- ! suicidio accaduto durante i primi 2 anni successivi alla data di adesione al contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato ai Pensionati che abbiano richiesto un Finanziamento a Fidelity S.p.A. e che, al momento della sottoscrizione, abbiano un'età compresa tra i 50 e i 70 anni non compiuti e non superiore ai 78 anni non compiuti al termine del piano di rimborso del Finanziamento.



Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sul premio

- Costi di Intermediazione: 45.0%. La percentuale è fissa e non dipende da sesso, durata, età della testa assicurata o importo finanziato.
- Costi di gestione: 10.0%. La percentuale è fissa e non dipende da sesso, durata, età della testa assicurata o importo finanziato.

Il Contraente percepisce ogni anno una partecipazione agli utili dell'Assicuratore.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Sogecap S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano indirizzo e-mail: reclami@societegenerale-insurance.it</p> <p>Riceverai un riscontro da parte dell'Impresa assicuratrice entro al massimo 45 giorni dalla data di ricezione del tuo reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>Potrai, inoltre, rivolgerti per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per poter procedere innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il premio per la garanzia Decesso non è soggetto ad imposta sulle assicurazioni. Per la garanzia Decesso è prevista, per l'anno in cui è corrisposto il premio, una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alle condizioni e nei limiti di detraibilità previsti dalla legge tempo per tempo vigente.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
<p>Diritto all'oblio oncologico</p>	<p>Il cliente che sia stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.societegenerale-insurance.it.</p>
<p>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</p>	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<p>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</p>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione relativo al Contratto assicurativo n. CP/22/004 "Sicuro" stipulato da Fidelity S.p.A. per l'assicurazione del rischio vita caso morte, assicurato da Sogecap S.A.

Il presente documento è stato rivisto sulla base delle disposizioni contenute nelle Linee guida Ania "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018.

INDICE

Glossario	2
Condizioni di assicurazione.....	5
Art. 1 Base dell'assicurazione.....	5
Art. 2 Diritto all'Obligo Oncologico	5
Art. 3 Garanzia.....	6
Art. 4 Persone assicurabili e formalità di ammissione al programma assicurativo.....	6
Art. 5 Decorrenza e durata del programma assicurativo.....	6
Art. 6 Estinzione anticipata del finanziamento	7
Art. 7 Recesso	8
Art. 8 Prestazioni assicurate	8
Art. 9 Limitazioni	9
Art. 10 Premio assicurativo.....	9
Art. 11 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi	9
Art. 12 Cessione dei diritti.....	10
Art. 13 Aggravamento del rischio.....	10
Art. 14 Reclami	10
Art. 15 Regime fiscale.....	12
Art. 16 Conflitto di interessi.....	12
Art. 17 Legge applicabile	12
Art. 18 Foro competente	12
Art. 19 Sanzioni ed embargo	13
Informativa sul trattamento dei dati personali	14

Glossario

Aderente: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio.

Assicurato: la persona fisica che abbia aderito al Programma Assicurativo ai sensi dell'art. 4.

Assicuratore:

Sogecap S.A., capitale sociale € 1.168.305.450, con Sede Legale e Direzione Generale in Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Parigi La Défense Cedex, Francia. La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ACPR (ex ACAM) - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution e, in virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS in data 22 luglio 2010 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00088), la Società opera in Italia in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria di via Tiziano 32, 20145 Milano. Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi, Codice fiscale e P. IVA 07160010968.

Beneficiario: gli eredi legittimi dell'Assicurato.

Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e l'Assicuratore non corrisponderà la prestazione assicurata.

Caricamenti: parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali ed amministrativi dell'Assicuratore.

Compagnia: Sogecap S.A.

Conclusione del Trattamento Attivo della patologia: ai fini della formazione "dell'oblio oncologico", per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente: Fiditalia S.p.A. - P.IVA 08437820155, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000026922, in data 01/01/2007.

DIP Danni: l'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.

DIP Vita: il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi di cui all'articolo 12 del Regolamento IVASS n. 41/2018.

DIP Aggiuntivo o DIP Aggiuntivo Vita: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi.

Diritto all'Oblio Oncologico: il diritto, previsto dall'art. 2 della Legge 193/2023 in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I, del Decreto del Ministero della Salute del 22/03/2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall'art. 2, comma 1, della L. 193/2023, matura nei termini indicati nell'Allegato.

Finanziamento: il Finanziamento concesso dalla Contraente all'Assicurato.

Franchigia assoluta: periodo di tempo non rilevante ai fini del calcolo dell'indennizzo.

Garanzia/e: copertura/e assicurativa prevista dal contratto in base alla quale l'Assicuratore si impegna a pagare il risarcimento all'Assicurato.

Indennizzo: somma dovuta dall'Assicuratore al Beneficiario in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.

Modulo di Adesione o Modulo di Adesione al Programma Assicurativo: Modulo sottoscritto dall'aderente con il quale egli manifesta la volontà di concludere il Programma Assicurativo in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Pensionato: persona fisica che percepisca un reddito derivante da pensione di vecchiaia o di anzianità.

Polizza/e Collettiva/e o Contratto/i Collettivo/i: contratto di assicurazione stipulato dalla Contraente per conto di uno o più di Assicurati.

Premio o Premio Unico: la somma versata all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall'Assicuratore con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Prestazione massima o Massimale: somma massima garantita dall'Assicuratore.

Programma Assicurativo: l'insieme delle garanzie prestate dall'Assicuratore.

Set informativo: l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente all'Aderente, prima della sottoscrizione del contratto, comprendente: DIP Danni, DIP Vita, DIP Aggiuntivo Vita e Condizioni di Assicurazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

Condizioni di assicurazione

Art. 1 Base dell'assicurazione

L'assicurazione è assunta dall'Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.

Art. 2 Diritto all'Oblio Oncologico

Ai sensi della Legge 22 dicembre 2023, n. 193, in vigore dal 2 gennaio 2024, l'Assicuratore applica il diritto all'Oblio Oncologico nell'ambito del presente prodotto assicurativo.

Per diritto all'Oblio Oncologico si intende il diritto del Contraente di non fornire informazioni, e di non essere sottoposto ad accertamenti, riguardanti pregresse patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso:

- da oltre 10 anni, in assenza di recidive;
- da oltre 5 anni, se la patologia è insorta prima del compimento dei 21 anni.

Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link www.societegenerale-insurance.it.

Il Contraente che, anteriormente alla stipulazione o al rinnovo del contratto, abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti pregresse patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto il cui Trattamento Attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'Assicuratore o all'intermediario la certificazione rilasciata ai sensi della Legge n. 193/2023 e successivi decreti attuativi.

A seguito del ricevimento della predetta certificazione attestante l'avvenuto diritto all'oblio oncologico, l'Assicuratore provvede alla cancellazione delle informazioni acquisite entro il termine di trenta giorni, garantendo che l'eliminazione avvenga in modo effettivo e integrale, sia con riferimento alle raccolte informatiche sia a quelle cartacee, senza alcun onere a carico del Contraente. La certificazione inviata all'Assicuratore sarà conservata per dieci anni dalla sua ricezione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi.

Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'Oblio Oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 3 Garanzia

Il presente contratto può essere sottoscritto solo da soggetti che al momento dell'adesione siano **Pensionati e, salvo le esclusioni indicate all'Art. 9 – Limitazioni**, prevede la seguente garanzia:

- **Decesso** per qualsiasi causa dell'Assicurato (in seguito definita D), **salvo le esclusioni indicate all'Art. 9 – Limitazioni**.

La garanzia è valida senza limiti territoriali.

Art. 4 Persone assicurabili e formalità di ammissione al programma assicurativo

È assicurabile la persona fisica che sottoscrive il contratto di Finanziamento con la Contraente a condizione che:

- **al momento dell'adesione al Programma Assicurativo, abbia un'età compresa tra 50 e 70 anni non compiuti ed abbia espletato le formalità di assunzione medica di seguito indicate;**
- **al termine del piano di rimborso del Finanziamento, non abbia ancora compiuto 78 anni di età.**

Modalità di perfezionamento del contratto:

Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione della sezione "Adesione al programma Assicurativo e dichiarazione sullo stato di salute" riportata nel Modulo di adesione.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 5 Decorrenza e durata del programma assicurativo

Fermo quanto stabilito all'art. 4 relativamente alle modalità di perfezionamento del contratto, il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del Finanziamento ad esso correlato o, **nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso del Finanziamento superiore a 180 giorni, dalle ore 24.00 del 30° giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del Finanziamento** e rimane in vigore per la durata del piano di rimborso del Finanziamento (stabilita in fase di sottoscrizione del Programma Assicurativo), con un minimo di 1 mese e un massimo di 120 mesi, **a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato.**

- Nell'ipotesi in cui l'Assicurato, alla data di sottoscrizione del contratto di Finanziamento, abbia optato per il Finanziamento con maxirata finale ("Maxirata") la copertura assicurativa viene prestata per la durata del piano di rimborso del Finanziamento e per il periodo intercorrente tra il termine del piano di rimborso del Finanziamento e le ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato decide se rifinanziare o meno la maxirata finale, fino ad un massimo di 30 giorni dal termine del piano di rimborso del Finanziamento. L'eventuale rifinanziamento della maxirata finale non è coperto da assicurazione.

- Nell'ipotesi in cui l'Assicurato, alla data di sottoscrizione del contratto di Finanziamento, abbia optato per il Finanziamento senza maxirata finale ("Doppio Piano di Rimborso") la copertura assicurativa viene prestata per la durata del primo e del secondo piano di rimborso del Finanziamento.

Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso:

- **al pagamento della prestazione assicurata con riferimento alla garanzia D;**
- **in caso di decesso dell'Assicurato;**
- **in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Assicurato;**
- **in caso di estinzione totale anticipata del Finanziamento, salvo quanto previsto all'art. 6.**

Il presente contratto non prevede tacito rinnovo.

Art. 6 Estinzione anticipata del finanziamento

In caso di estinzione totale anticipata o di trasferimento del Finanziamento da parte dell'Assicurato, l'Assicuratore restituirà all'Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento e la sua scadenza originaria, al netto delle spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto, delle spese per il rimborso del premio pari a € 40.00 e delle imposte. In caso di estinzione totale il Programma Assicurativo cessa salvo che l'Assicurato richieda che lo stesso rimanga in vigore fino alla scadenza originaria del Finanziamento mediante apposita comunicazione da consegnare all'Assicuratore entro 15 giorni dalla data di estinzione del Finanziamento. In questo caso non vi sarà alcun rimborso di premio che resta acquisito dall'Assicuratore per far fronte ai rischi assunti con il contratto e la prestazione sarà corrisposta al Beneficiario e sarà calcolata sulla base del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di Finanziamento. In caso di estinzione parziale anticipata del Finanziamento l'Assicuratore restituirà all'Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata e la sua scadenza originaria, al netto del premio relativo al nuovo piano di ammortamento, delle spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto, delle spese per il rimborso del premio pari a € 40.00 e delle imposte. In caso di estinzione parziale anticipata del Finanziamento, il Programma Assicurativo rimane in vigore sulla base del nuovo piano di ammortamento concordato con la Contraente al momento dell'estinzione parziale. La porzione di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

La formula utilizzata per il calcolo del rimborso del premio è la seguente:

$$PR = PHT * (1 - \partial) * \frac{(D - T)}{D} * \frac{D_t}{D_o} + PHT * (\partial) * \frac{(D - T)}{D} - c$$

Dove:

PR: premio rimborsato

PHT: premio netto imposte

D: durata finanziamento

T: tempo trascorso

Dt: debito residuo alla data di estinzione

D0: capitale assicurato iniziale

∂: percentuale di caricamenti sul premio

c: costo di estinzione

Per maggior chiarezza di seguito si fornisce un esempio illustrativo

$$PR = 180,00 * (1 - 60\%) * \frac{(60 - 18)}{60} * \frac{2.200,00}{3.000,00} + 180,00 * (60\%) * \frac{(60 - 18)}{60} - 40,00$$

Dove:

PHT: 180,00 €

D: 60

T: 18

Dt: 2200,00 €

D0: 3000,00 €

∂: 60%

c: 40 €

e quindi, *PR*: 72,56 €.

Art. 7 Recesso

L'Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo, **a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all'Assicuratore o tramite e-mail al seguente indirizzo info@societegenerale-insurance.it, entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto (così come descritta all'art. 5)**; qualora, durante il periodo per l'esercizio del recesso, sia denunciato all'Assicuratore un sinistro verificatosi nel medesimo periodo, l'Assicuratore riconoscerà la prestazione assicurata (ove effettivamente dovuta ai sensi del presente contratto) e tratterà il premio versato anche qualora l'Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, dichiarerà di voler recedere dal Programma Assicurativo. A partire dall'inizio del quinto anno del Programma Assicurativo, l'Assicurato può altresì recedere, a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata all'Assicuratore o tramite e-mail al seguente indirizzo info@societegenerale-insurance.it, con effetto a **decorrere dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell'annualità del Programma Assicurativo nel corso della quale viene comunicato il recesso**. Senza pregiudizio per quanto precede, in entrambi i casi di recesso l'Assicuratore, per il tramite della Contraente, restituirà all'Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'Assicurato, il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Art. 8 Prestazioni assicurate

In caso di **Decesso** per qualsiasi causa (**D**) dell'Assicurato, **salvo i casi di esclusione specificati all'art. 9**, l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del Finanziamento alla data del **D**. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del decesso, non aver compiuto il 78° anno di età.

Art. 9 Limitazioni

La garanzia prestata dal presente Programma Assicurato non sarà efficace nei seguenti casi: dolo dell'Assicurato, della Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell'Assicurato a sommosse, scioperi, tumulti popolari, fatti di guerra (anche non dichiarata) o insurrezione, atti di terrorismo e rivoluzioni; uso o produzione di esplosivi; pratica di attività sportive professionistiche, di sport estremi o di sport aerei (paracadutismo, uso anche come passeggero di deltaplani, ultraleggeri, parapendio etc.); sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo (eccetto se l'Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico; stati di ubriachezza ed ebbrezza (se superiore al tasso alcolemico presente nel sangue e previsto dal Codice della Strada); suicidio dell'Assicurato accaduto durante i primi 2 anni successivi alla data di adesione al Programma Assicurativo.

Prestazione massima

La prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di Finanziamento e/o dei programmi assicurativi di cui è titolare, è di € 50.000,00. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall'ambito della prestazione pagabile.

Art. 10 Premio assicurativo

Il premio assicurativo è determinato in relazione alla garanzia prestata, alla sua durata ed ammontare, all'età dell'Assicurato, ed è calcolato moltiplicando il tasso di premio, pari a 0,116%, per il capitale iniziale del Finanziamento ed il numero delle rate di rimborso mensile del Finanziamento.

La totalità del premio viene utilizzata dall'Assicuratore per far fronte ai rischi assunti in contratto. Pertanto, nel caso in cui l'evento assicurato non si verifichi, i premi rimarranno totalmente acquisiti dall'Assicuratore quale corrispettivo del rischio corso.

Il premio, unico per l'intera durata del Programma Assicurativo viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest'ultima, su delegazione dell'Assicurato, all'Assicuratore in via anticipata ed in un'unica soluzione.

Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.

Il premio e le somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento.

Ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile, in caso di mancato pagamento del premio, il Programma Assicurativo resta sospeso sino alle ore 24.00 del giorno in cui avviene il pagamento del premio dovuto.

Art. 11 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro, **dovrà esserne data tempestiva notizia all'Assicuratore telefonicamente, contattando il numero 02/09996200 o scrivendo all'indirizzo email info@societegenerale-insurance.it.**

A seguito della notifica del sinistro, saranno fornite tutte le informazioni utili per l'invio dei documenti necessari a determinare l'eventuale liquidazione del sinistro.

La documentazione, debitamente compilata, dovrà essere successivamente inviata presso l'indirizzo

dell'Assicuratore.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, le Compagnie hanno facoltà di richiedere che la stessa sia opportunamente integrata, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. In caso di indennizzo, l'Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario, entro 30 giorni dalla data in cui l'Assicuratore avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta, salvo casi particolari.

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 1, comma 345-quater, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e s.m.i., così come implementato dal D.P.R. 116 del 22 giugno 2007 e s.m.i., in caso di mancata riscossione delle somme dovute ai Beneficiari nei 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla summenzionata Legge 266 del 2005.

Art. 12 Cessione dei diritti

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal Programma Assicurativo.

Art. 13 Aggravamento del rischio

Ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile, l'Assicurato comunica per iscritto all'Assicuratore ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio, come ad esempio i mutamenti della professione svolta (art. 1926 del Codice Civile). Si informa l'Assicurato che, in caso di mancata comunicazione, il pagamento dell'indennizzo potrebbe non essere dovuto o essere dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 14 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Sogecap S.A. - Ufficio Reclami - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano - indirizzo e-mail:

reclami@societegenerale-insurance.it

L'Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it, nei seguenti casi:

- Reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

- Reclami già inoltrati direttamente all'Assicuratore per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).
- Reclami inoltrati direttamente all'Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'Ivass, o ricorrere a **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:**
 - a) la **mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.
 - b) la **negoziazione assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.
 - c) l'**arbitro assicurativo** è un organo istituito presso Ivass e disciplinato dal decreto legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215. e dagli artt. 147 comma 7 del Codice del Consumo e 187.1 del Codice delle Assicurazioni. La procedura presso tale istituto si attiva presentando ricorso tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso www.arbitroassicurativo.org dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad IVASS può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".

Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459,

75436 Paris Cedex 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 15 Regime fiscale

Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche.

Imposte sui premi

Al fine di applicare correttamente l'imposta sui premi di assicurazione occorre ripartire il premio nelle due componenti:

- Premio per la garanzia Decesso: 78,24% del premio lordo per i prodotti "Finanziamento a termine finalizzato" e "Doppio Piano di Rimborso"; 78,24% del premio lordo per il prodotto "Maxirata";

I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

Detrazione fiscale dei premi

Per la garanzia Decesso (98,28% del premio lordo per i prodotti "Finanziamento a termine finalizzato" e "Doppio Piano di Rimborso"; 98,28% del premio lordo per il prodotto "Maxirata") è prevista per l'anno in cui il premio stesso è stato corrisposto, una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alle condizioni e nei limiti di detraibilità fissati dalla legge tempo per tempo vigente.

Art. 16 Conflitto di interessi

Sogecap S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, che commercializza il presente contratto, fa parte del Gruppo Société Générale. ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e con Provvedimento ACPR (ex ACAM) - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Il presente contratto può essere distribuito da intermediari assicurativi anch'essi facenti parte del Gruppo Société Générale. Le compagnie si impegnano in ogni caso ad operare in modo da non recare pregiudizio all'Assicurato ove si presentasse una situazione di conflitto di interesse.

Art. 17 Legge applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.

Art. 18 Foro competente

Qualsiasi controversia tra l'Assicuratore e l'Assicurato in relazione all'esecuzione, interpretazione, validità o cessazione del Programma Assicurativo, sarà risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio o della sede legale dell'Assicurato.

Art. 19 Sanzioni ed embargo

Le garanzie del presente contratto non sono operanti e l'Assicuratore non corrisponderà alcuna prestazione e/o indennizzo qualora l'indennizzo e/o la prestazione possano esporre l'Assicuratore e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti, restrizioni o embargo totale o parziale previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e /o commerciali previsti da leggi o regolamenti di qualsiasi paese.

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679)

Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi¹, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati da Sogecap S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Sogecap S.A.) (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti² nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite. A tali scopi Lei potrebbe fornire a Sogecap S.A., eventuali dati sensibili³ indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione e/o all'esecuzione delle prestazioni richieste. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per il perseguimento delle suddette finalità. L'eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito della struttura di Sogecap S.A., solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di incaricati del trattamento, sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a:

- (i.) società del gruppo di Sogecap S.A., e a società di fiducia di Sogecap S.A., che svolgono per conto di tale compagnia attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento⁴, nonché
- (ii.) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto⁵. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti sarà fornito dal titolare del trattamento dietro richiesta. Inoltre, taluni Suoi dati potrebbero, sempre per le finalità sopra indicate, essere comunicati a soggetti situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi terzi, nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del Capo V (Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali) del Reg. 2016/679.

La invitiamo pertanto a rilasciare a Sogecap S.A., con la sottoscrizione dell'apposita sezione il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà accedere ai Suoi dati e, eventualmente, chiederne la cancellazione, rettifica, limitazione, portabilità⁶ od opporsi al loro trattamento, nonché esercitare gli ulteriori diritti⁷ rivolgendosi al titolare del trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati, ai seguenti contatti: Sogecap S.A. Via Tiziano 32, 20145 Milano, e-mail DPO@societegenerale-insurance.it.

Inoltre, potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo⁸. È inteso che Lei, in qualsiasi momento, potrà revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, non incidendo, però, sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Potrà rivolgersi ai medesimi indirizzi al fine di conoscere l'elenco di tutti i soggetti a cui potranno essere trasmessi i suoi dati personali, nonché, nel caso di trasferimento ad un Paese Terzo, per ottenere una copia di tali dati e l'indicazione del luogo dove sono disponibili. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra descritte, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dalla legge.

Note all' informativa sul trattamento dei dati personali

¹ **Dati personali acquisiti tramite terzi:** Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come Assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.

² **Servizi, prestazioni e prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti:** Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'Assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche, attività di profilazione (art. 22 Reg. UE 2016/679).

³ **Dati sensibili:** Per dato sensibile s'intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art 9 par. 1 del Reg. UE 2016/679).

⁴ **Autonomi titolari o di responsabili del trattamento:** In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.

⁵ **Enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo:** ANIA, IVASS, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Casellario Centrale Infortuni.

⁶ **Limitazione e portabilità dei dati:** limitazione portabilità sono diritti esercitabili con decorrenza dal 25/05/2018. Si intende che il diritto di portabilità possa essere esercitato per i soli dati da Lei forniti e che vengano da noi processati digitalmente; sono, quindi, esclusi quelli forniti mediante il solo supporto cartaceo.

⁷ **Ulteriori diritti:** Diritti previsti e disciplinati agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679.

⁸ **Reclamo all'Autorità di controllo:** Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, al seguente link

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, vengono fornite indicazioni per la presentazione di eventuali reclami alla suddetta autorità.

MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Contratto assicurativo n. CP/22/004 stipulata da Fidelity S.p.A. e Sogecap S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO "SICURO"

Data di ultimo aggiornamento: 02/2026

DATI RELATIVI AL FINANZIAMENTO

Numero di Richiesta Fidelity: Totale Finanziato:

N. Rate di Rimborso: Importo della Rata di Rimborso:

DATI RELATIVI ALL'ASSICURATO

(Riportare i dati relativi alla persona fisica che sottoscrive il contratto di Finanziamento con la Contraente)

Nome: Cognome:

Luogo di Nascita: Data di Nascita (gg/mm/aa):

Sesso: M F

Codice Fiscale: Recapito Telefonico:

Indirizzo:

Comune: Prov: Cap:

INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Importo del Premio Unico anticipato: €

Importo del Premio Unico anticipato retrocesso all'Intermediario/i a titolo di Remunerazione dell'attività di distribuzione del prodotto assicurativo €

In caso di estinzione totale o parziale anticipata o di trasferimento del Finanziamento la compagnia tratterà l'importo di € 40,00 a titolo di spese di rimborso.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Avvertenze:

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione, fatto salvo il diritto all'oblio oncologico; prima della sottoscrizione della dichiarazione di Adesione al programma assicurativo e dichiarazione sullo stato di salute, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni in essa contenute.

Avvertenza:

Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere del pagamento dei premi, gli stessi hanno diritto di ricevere il Set informativo previsto dal regolamento IVASS 41/2018.

Nei contratti in forma collettiva che prevedono un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, non sia superiore a 100 euro, l'aderente ha diritto di ricevere il DIP Danni e/o il DIP Vita ed il DIP Aggiuntivo.

Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l'onere del pagamento del premio, ricevono le condizioni di assicurazione.

Si precisa che gli assicurati hanno sempre diritto di richiedere le condizioni di assicurazione nel caso in cui non sia prevista la relativa consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione assicurati.

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell'Informativa precontrattuale di cui all'art. 56, 56 bis e 56 ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 e dei seguenti documenti che compongono il Set informativo di cui al Regolamento IVASS 41/2018: DIP Danni, DIP Vita, DIP Aggiuntivo Multirischi e Condizioni di assicurazione comprensive di glossario, oltre al Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, e tutto quanto consegnato in forma cartacea o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione del Programma Assicurativo.

➔ **Data (gg/mm/aa):** **Firma (leggibile)** _____

ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO E DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE

Non possono essere acquisite le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica Assicurato, concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva da più di 10 anni alla data della richiesta o 5 anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. L'informativa completa è disponibile sul sito www.societegenerale-insurance.it.

Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo, aderisce alla copertura assicurativa prestata da Sogecap S.A., anche ai sensi dell'art. 1919 del Codice civile. Dichiara altresì di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni che necessitino di un trattamento medico, farmacologico, fisioterapico o psicoterapico continuativo nel tempo.

➔ **Data (gg/mm/aa):** **Firma (leggibile)** _____

Dichiara, inoltre, di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli della Sezione B), Condizioni di Assicurazione: art. 8 “Prestazione Assicurata; art. 9 “Limitazioni”; art. 11 “Denuncia di sinistro ed obblighi relativi”.

➔ **Data (gg/mm/aa):** **Firma (leggibile)**

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679) acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte di Sogecap S.A. per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa. Sono consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, necessari alle Compagnie per le finalità ivi illustrate, comporta l'impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale.

➔ **Data (gg/mm/aa):** **Firma (leggibile)**

COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Il sottoscritto sceglie di ricevere ogni ulteriore ed eventuale comunicazione, derivante da modifiche normative, relativa alle informazioni contenute in uno dei documenti che compongono il Set informativo secondo le modalità di seguito prescelte prendendo atto che tali comunicazioni saranno da ritenersi validamente effettuate a tutti gli effetti di legge nel momento in cui giungeranno al recapito fornito. A tal fine fornisce il/i seguente/i recapito/i:

Fax: E-mail:

Il sottoscritto prende altresì atto che eventuali modifiche alle informazioni contenute in uno dei documenti che compongono il Set informativo, non derivanti da modifiche normative, saranno pubblicate dalle Compagnie sul sito internet www.societegenerale-insurance.it.

➔ **Data (gg/mm/aa):** **Firma (leggibile)**



Via Tiziano 32, 20145 Milano | www.societegenerale-insurance.it